Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 31 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1498**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 359, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in radiologia conferisce il diploma di specialista in radiologia e il diploma di specialista in radiologia diagnostica.

Art. 360, è modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

A) diploma di specializzazione in radiologia.
(durata del corso anni 4)

1° *Anno*:

Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
Anatomia radiologica normale;
Fisiologia radiologica;
Tecnica radiologica generale;
Semeiotica radiologica generale;
Fondamenti di radiobiologia;
Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
Fondamenti di radioterapia;
Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

Diagnostica radiologica differenziale;
Dimostrazione di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico;
Radioterapia con alta energia;
Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
Elementi di medicina nucleare;
Istrumentario, tecnica e metodiche di applicazione;
Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento alla anatomia patologica;
Radioterapia con alte energie;
Dosimetria.

4° *Anno*:

Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

B) diploma di specializzazione in radiologia diagnostica.

(durata del corso anni 3)

1° *Anno*:

Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;

Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;

Anatomia radiologica normale;

Fisiologia radiologica;

Tecnica radiologica generale;

Semeiotica radiologica generale;

Fondamenti di radiobiologia;

Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;

Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;

Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;

Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati; diagnostica differenziale; rapporti con l'anatomia patologica;

Radiodiagnostica clinica;

Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

E' obbligatorio l'internato.

I corsi, per entrambi i diplomi, saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

L'obbligo della frequenza durante tutto l'anno accademico (nove mesi) presso l'istituto di radiologia, sede della scuola, può essere ridotto ad un mese (su concessione del direttore della scuola) per gli specializzandi che fanno parte di istituti universitari della stessa disciplina che non abbiano la scuola e per gli assistenti di ruolo di primariati della stessa disciplina presso ospedali di 1ª categoria. Non è consentita l'abbreviazione dei corsi, fatta eccezione per gli specializzati di radiologia diagnostica che intendano conseguire il diploma di specializzazione in radiologia, i quali potranno essere ammessi al 3° o 4° anno del corso in radiologia, a giudizio del direttore della scuola, in base alla valutazione dei loro titoli.

E' obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo.

Il numero degli iscritti alla scuola di radiologia non deve superare quello medio di 12 per anno (totale n. 42).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1499**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Gerardo dei Tintori » del circolo, con sede in Monza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 13 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Gerardo dei Tintori » del circolo di Monza è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Gerardo dei Tintori » del circolo, con sede in Monza, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Monza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4534.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1500**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Asti in data 18 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Asti è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Asti, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Asti;

due membri eletti dal consiglio comunale di Asti;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1062, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1965, registro n. 6 Interno, foglio n. 289.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 4. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1501**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Cardarelli », con sede in Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Campobasso in data 6 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Cardarelli » di Campobasso è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Cardarelli », con sede in Campobasso, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Campobasso;

due membri eletti dal consiglio comunale di Campobasso;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 14 novembre 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1968, n. **1502**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Catanzaro in data 6 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Catanzaro è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Catanzaro, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Catanzaro;

due membri eletti dal consiglio comunale di Catanzaro;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933 .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 6. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. **1503**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Este.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 9 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Este è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 7 marzo 1940;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Este (Padova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Padova;

due membri eletti dal consiglio comunale di Este;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 7 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1940, registro n. 5 Interno, foglio n. 287.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 3. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. **64**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42, relativo alle norme sulle modalità degli esami del corso di laurea in economia e commercio, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico e da lui scelta con l'approvazione del professore della materia ».

Art. 80. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Istituto di neurochirurgia.

Art. 99. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di:

Microbiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 2. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1968.

Delimitazione della zona portuale interna di Tignale sul lago di Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Tignale (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Tignale è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali n. 36 e 40 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la parte meridionale del piazzale (A); la banchina (C); il molo (M).

Essa è delimitata come segue:

verso terra:

dal limite verso lago della particella 2072;

da una parte del limite verso lago della particella 1366;

in lago:

lato nord-est: da un allineamento lungo m. 40, a partire dalla riva, in prosecuzione verso lago, del confine fra le particelle 1366 e 2719;

lato sud: da un allineamento lungo m. 50, a partire dalla riva e in prosecuzione verso lago, del confine fra le particelle 2072 e 3371;

lato est: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti su definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 6 marzo 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1968
Registro n. 116 *Trasporti, foglio n.* 163

(1822)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1968.

Delimitazione della zona portuale interna di Malcesine sul lago di Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Malcesine (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Malcesine è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale VI allegato *A* dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

la porzione di area demaniale (F) ad esclusione di una fascia della larghezza di m. 1 corrente lungo il confine sud delle particelle 965 e 368;

le strisce delle banchine della piazza XX Settembre larga m. 1 e della piazza del Porto larga m. 6,50;

l'area demaniale (H) (porzione della piazza del Porto) ad esclusione di una fascia di 1 metro corrente lungo i confini nord delle particelle 988 e 437 e lungo il confine ovest della particella 988;

il molo (M);

il pontile (P).

Essa è delimitata come segue:

verso terra:

a nord: dal limite verso lago delle particelle 965, 368, 369, 371, 372, 374;

ad est: dal limite verso lago della piazza XX Settembre;

a sud: dal limite verso lago della piazza del Porto;

in lago:

lato nord: da un allineamento in prosecuzione verso lago lungo m. 50, a partire dall'estremità ovest del limite sud della particella 965/*a;*

lato sud: da un allineamento in prosecuzione verso lago lungo m. 60, a partire dalla riva, del prolungamento del confine sud della particella 988;

lato ovest: dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti su descritti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro

che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, sono visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 6 marzo 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1968
Registro n. 116 *Trasporti, foglio n.* 169

(1821)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Delimitazione della zona portuale interna di Campione-Porto sul lago di Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Campione-Porto (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Tremosine è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali n. 69 e 70 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui precedente articolo comprende il pontile *A* ed è delimitata come segue:

a terra:

dal limite verso lago dell'arenile distinto dal numero mappale 7077;

in lago:

a ovest da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine ovest della particella 6684 a partire dal punto di incontro dell'allineamento stesso con il confine verso lago del molo *B;*

a nord-est da un allineamento lungo m. 60 in prosecuzione verso lago del confine occidentale della particella 6675;

a sud-est dalla congiungente gli estremi degli allineamenti anzidetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1969
Registro n. 118 *Trasporti, foglio n.* 33

(2074)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Palata.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 31 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1963, con il quale è stato concesso al comune di Palata, per la durata di anni 10 un contributo annuo di lire 2.256.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 31 ottobre 1963;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Palata, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957 n 26 si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Palata dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 31 ottobre 1963 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Palata il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 245

(2643)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Amandola.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964, con il quale è stato concesso al comune di Amandola, per la durata di anni 10 un contributo annuo di L. 2.905.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo adificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 30 giugno 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Amandola, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Amandola dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 30 giugno 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Amandola il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 29 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 249

(2644)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 103 del 26 giugno 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Val d'Ete Vivo » che ha inizio dall'innesto con la strada provinciale Montebbianese alla progressiva chilometrica 32 + 650 in corrispondenza del ponte sul torrente Ete, e termina all'incrocio con la provinciale Montottonese, alla progressiva chilometrica 3 + 730 presso beni Antonini con uno sviluppo di km. 26 + 584; nonchè di una diramazione per Monteleone di Fermo (tratto iniziale) di km. 2 + 800, per una lunghezza complessiva di km. 29 + 384 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 975 del 18 giugno 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, denominata « Val d'Ete Vivo », può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 29 + 384, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(2670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1211 del 28 marzo 1969. Prezzo delle barbabietole da zucchero del raccolto 1968 - contribuzioni ed erogazioni di competenza della cassa conguaglio zucchero.

Con circolare n. 1211 del 28 marzo 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1194 del 22 giugno 1968, relativo al prezzo e condizione di vendita delle barbabietole da zucchero del raccolto 1968 ed il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 con cui è stata costituita la Cassa conguaglio zucchero;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 6195 del 5 febbraio 1969, concernente la polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole da zucchero del raccolto 1968;

Vista la nota del Ministero delle finanze n. 627 - Div. XVI del 3 marzo 1969 concernente la produzione di zucchero da bietole del raccolto 1968;

Vista la comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 6351 del 28 febbraio dalla quale risulta che le associazioni agricole e le società saccarifere hanno stabilito di non riportare alla campagna successiva, il quantitativo di zucchero prodotto oltre la quota base ma di attribuirlo alla produzione 1968 nei limiti della quota massima;

Visti i regolamenti CEE n. 142/69 del 25 gennaio 1969 e n. 287/69 del 14 febbraio 1969;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1968 relativo alla fissazione delle quote di base;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2, decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) In applicazione del punto 9) del provvedimento C.I.P. n. 1194, il prezzo perequato su base nazionale della produzione entro la quota base e di quella tra la quota base ed il limite massimo del 135 % delle bietole da zucchero del raccolto 1968, la cui polarizzazione media nazionale di tutte le fabbriche è risultata del 13,21 %, è stabilito in L. 73,2940 per quintale grado.

Tale prezzo comprende la quota integrativa prevista dall'art. 34 del regolamento CEE 1009/67 e di cui ai punti 3) e 4) del citato provvedimento n. 1194.

2) Le società saccarifere verseranno alla Cassa conguaglio zucchero, entro il 4 aprile 1969, l'importo di Lit. 51,24 per q.le netto su tutta la produzione di zucchero da barbabietole ottenuta nella campagna 1968-69 ed accertata dal Ministero delle finanze, espressa in zucchero bianco.

L'importo di cui sopra può essere soltanto accreditato dalle società saccarifere che hanno prodotto zucchero in eccedenza rispetto alle quote di base assegnate con decreto ministeriale 26 febbraio 1968.

3) La Cassa conguaglio zucchero verserà entro il 19 aprile 1969 alle società saccarifere eccedentarie l'importo di Lit. 3.910,75 per q.le netto di zucchero espresso in zucchero bianco prodotto in eccedenza rispetto alle quote di base assegnate con decreto ministeriale 26 febbraio 1968, al netto delle somme accreditate come al secondo comma del punto 2).

4) La Cassa conguaglio zucchero, in relazione ai compiti stabiliti dal punto 9) del provvedimento n. 1195 del 22 giugno 1968, procederà alla riscossione del contributo di cui all'art. 27 del regolamento CEE 1009/67 nella misura e secondo le modalità dei regolamenti CEE n. 142/69 del 25 gennaio e n. 287/69 del 14 febbraio 1969 e tenuto conto degli importi dovuti alle società saccarifere eccedentarie ai sensi del precedente punto 3).

Roma, addì 28 marzo 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta
TANASSI

(2897)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 marzo 1969:

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Moroni Alberto, notaio residente nel comune di Gioi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Campagna, stesso distretto.

Vanacore Francesco, notaio residente nel comune di Moliterno, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Nocera Superiore, distretto notarile di Salerno.

Cammarano Pasquale, notaio residente nel comune di Lagonegro, è trasferito nel comune di Torchiara, distretto notarile di Salerno.

Celentano Luigi, notaio residente nel comune di Brancaleone, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di San Valentino Torio, distretto notarile di Salerno.

Salvati Biagio, notaio residente nel comune di Orbassano, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Roccadaspide, distretto notarile di Salerno.

Andolfi Francesco, notaio residente nel comune di Menaggio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno.

(2858)

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1969 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Bollati Andrea, residente nel comune di Cuneo, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 16 maggio 1969.

(2734)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 142-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 142-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Pera Angelo, con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 24.

(2752)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 140-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 140-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Reggiani Bruno, con sede in Torino, via S. Francesco d'Assisi n. 3.

(2753)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale statale di Saluzzo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 46477/14 del 21 gennaio 1969, il preside dell'istituto magistrale statale di Saluzzo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalle signorine Margherita e Maria Gancia la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Giovanni Gioffredo Gancia ».

(2757)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1969, registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 246, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Calogero Ferrarello avverso la decisione emessa il 25 ottobre 1965 dalla commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il provveditorato agli studi di Firenze, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n 160.

(2758)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1779 in data 17 marzo 1969, il dott. Nicolò Asaro, presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, è stato confermato, fino al 30 giugno 1969, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

(2709)

Annullamento della nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1778 in data 17 marzo 1969, è annullato il decreto ministeriale 4 dicembre 1968, n. 8180 di nomina del dott. Paolo Di Tullio a vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

(2712)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 30 ottobre 1967 al 5 novembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.645	3.288
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	18.233
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	938	1.652	4.625	6.566	22.784
	17	3 superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	938	1.397	3.545	6.601	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	938	1.091	2.249	6.643	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.601	938	938	1.601	6.664	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	1.040	938	953	6.685	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.482	938	938	6.776	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.434	938	938	6.972	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687	zero	714	3.687	5.628	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguuale al 18 %	2.607	zero	459	2.607	5.663	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	zero	153	1.311	5.705	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	zero	zero	663	5.726	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	102	zero	15	5.747	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	5.838	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	6.034	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	3.296
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	14.483
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	33.125
	48	b. altri	16.007	13.400	13.859	16.007	19.063	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.628 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	5.663 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	1.311 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	5.705 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	663 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	5.726 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	15 (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	5.747 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	5.838 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.034 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) .	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	14.483 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca . . .	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella *sottovoce* E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	20.320
		III Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	26.425 (*l*)	2.846	26.425 (*l*)	zero	26.425 (*l*)	26.425
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.289	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	4.500	zero	zero	4.464 (*i*)	22.240
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella *sottovoce* E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % . .	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II altri	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri colitormi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . .: da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(11929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sessantuno serie, contraddistinte con i numeri romani dalla I alla LXI, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Successivamente il giorno 21, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di sei serie

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1969.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1969

(2818)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 22 febbraio 1965, con il quale il sig. Pietro Marta venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Pietro Marta è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1969

Il Governatore: CARLI

(2589)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 1025/R/Gab. con cui al sig. Regele Giuseppe, nato a Sarentino il 25 giugno 1864, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Reghele e, per l'effetto, venne ridotto in Reghele anche il cognome della figlia minore Susanna, nata a Sarentino il 10 luglio 1924;

Visto il proprio decreto n. 10181/Gab., in data 30 ottobre 1957, con il quale il cognome della predetta sig.ra Susanna Reghele, nata a Sarentino il 10 luglio 1924, è stato ripristinato nella forma originaria tedesca di Regele, limitatamente alla interessata senza che gli effetti di quest'ultimo provvedimento venissero estesi al di lei figlio minorenne Josef, nato a Vipiteno il 3 giugno 1950;

Vista la domanda in data 28 settembre 1967, con la quale la sig.ra Susanna Regele, residente a Vipiteno in via Città Nuova n. 23, chiede per conto ed a favore del predetto figlio minorenne Reghele Josef l'estensione degli effetti del citato decreto del 30 ottobre 1957, n. 10181/Gab.;

Ritenuta fondata la richiesta;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Gli effetti del provvedimento n. 10181/Gab. in data 30 ottobre 1957 con il quale è stato restituito alla sig.ra Reghele Susanna, nata a Sarentino il 10 luglio 1924, il cognome nella forma originaria tedesca di Regele, sono estesi al figlio minorenne della interessata Reghele Josef, nato a Vipiteno il 3 giugno 1950.

Il sindaco del comune di Vipiteno provvederà alla notifica del presente decreto alla sig.ra Regele Susanna, residente a Vipiteno in via Città Nuova, 23, a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 marzo 1969

(2614) *Il vice commissario del Governo*: MASCI

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per il ripristino del cognome nella forma originaria presentata dal sig. Marassi Giuseppe;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di San Floriano del Collio e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Marassi Giuseppe nato a San Floriano del Collio addì 29 dicembre 1908, residente a San Floriano del Collio via Scedina, 3 è accordato il ripristino del cognome nella forma originaria da Marassi in Maraz.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma originaria anche ai sottonotati componenti la famiglia del richiedente:

Simcic Giovanna in Marassi, nata a San Floriano del Collio il 21 dicembre 1926, moglie;

Marassi Luigi, nato a San Floriano del Collio il 21 giugno 1943, figlio;

Marassi Maria, nata a San Floriano del Collio il 21 novembre 1953, figlia;

Marassi Dario, nato a San Floriano del Collio il 10 novembre 1957, figlio.

Gorizia, addì 14 marzo 1969

(2611) *p. Il prefetto*: CAPPELLINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico per esami a quindici posti di medico di 2ª classe della categoria direttiva - ruolo sanitario

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di medico di 2ª classe della categoria direttiva - ruolo sanitario - presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Le sedi di destinazione sono le seguenti: Milano, Torino, Venezia, Genova, Sanremo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Palermo, Cagliari e Trieste.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

B) essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

C) essere iscritti all'albo professionale;

D) avere compiuto il 18 anno di età e non aver superato il 40° alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

1) Il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

2) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali a norma di legge sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande siano in servizio presso l'ente con un rapporto d'impiego ad orario ridotto di cui al vigente regolamento per il personale sanitario, approvato dagli organi ministeriali in data 11 luglio 1965;

E) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

F) godere dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non sia stata raggiunta la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

G) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

L'ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso o dalla nomina coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

H) essere immuni da condanne o procedimenti penali;

I) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

L) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro in data 21 maggio 1963, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Domande di ammissione - Termini modalità

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi su carta da bollo da L. 400, dovrà pervenire alla direzione generale dell'ENPALS in Roma, ufficio del personale, viale Regina Margherita, 206 - codice postale 00198, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, per la cui compilazione può essere seguito lo schema ellegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *D*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

h) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) residenza;

m) il proprio domicilio o recapito (con l'indicazione del numero del C.A.P.) al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

n) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

o) di impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, da un cancelliere, ovvero da un funzionario competente a ricevere la domanda; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'ENPALS, è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la direzione generale.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'ENPALS dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. La data di arrivo della domanda sarà certificata ad ogni effetto dal timbro a calendario dell'ENPALS. Non si terrà conto, altresì, delle domande che, pur presentate in termini utili, siano state erroneamente inviate ad altra amministrazione che non sia l'ENPALS.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata, a norma dell'art. 3 del regolamento organico del personale, dal presidente dell'ENPALS, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai concorrenti sarà data tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui avverranno dette prove.

Le comunicazioni dell'ente, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o carta di identità;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

c) passaporto.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

La prova scritta verterà sulla seguente materia:

« Patologia medica o chirurgica ».

La prova pratica consisterà nell'esame clinico di un soggetto.

La prova orale verterà, oltre che su argomenti fondamentali di patologia medica e chirurgica, anche sui seguenti argomenti:

1) l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale;

2) altri istituti di previdenza ed enti preposti all'assicurazione di malattia ed attività assistenziale - cenni sull'ordinamento e sulle prestazioni;

3) legislazione sanitaria;

4) elementi di medicina legale e delle assicurazioni.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

La durata della prova scritta è di 8 ore.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette decimi.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore ai sette decimi.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore ai sette decimi.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice predisporrà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Il consiglio di amministrazione dell'ENPALS approverà la graduatoria e, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale dell'ENPALS.

A tutti i candidati dichiarati idonei verrà data comunicazione del posto da essi occupato nella graduatoria. La comunicazione sarà disposta dal direttore generale dell'ENPALS a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici; precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento organico dell'ENPALS, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Agli effetti della concessione della elevazione dei limiti di età o delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e intendano avvelersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'ENPALS - Ufficio del personale, i sotto elencati documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione, o copia in bollo del foglio matricolare o dello stato di servizio militare;

b) il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nell'art. 2 lettera c), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera c); analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera d);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera e) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

l) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

m) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

n) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, dovranno produrre il certificato di iscrizione nei rispettivi elenchi, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli aspiranti potranno, comunque, produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Art. 10.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla direzione generale dell'ENPALS - Ufficio del personale, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ed è continuata ininterrottamente fino alla data di rilascio del certificato;

d) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza; per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che impediscono, a termini delle disposizioni vigenti, il possesso dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

h) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica o dalla pretura del luogo ove il candidato risiede e in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni altri certificati della procura o pretura della precedente residenza;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi e mutilati del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

l) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di medico di 2ª classe della categoria direttiva - ruolo sanitario - mediante provvedimento del presidente dell'ENPALS previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

La nomina dei vincitori che, per giustificato motivo assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, i medici di 2ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ENPALS, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'ENPALS dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova compete il trattamento economico stabilito per la qualifica di medico di 2ª classe della categoria direttiva - ruolo sanitario.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'ENPALS ritenga giustificato, non assumano servizio nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del presidente dell'Ente.

Il presidente: LUPIS

ALLEGATO 1

(Schema da seguire nella compilazione della domanda)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Ufficio del personale - viale Regina Margherita, 206 - 00198 ROMA

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . (2) e residente in . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quindici posti di medico di 2ª classe della carriera direttiva, ruolo sanitario, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . . presso . . . . ;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . . . . presso . . . . . . ;

f) di essere iscritto all'albo professionale del . . . ;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . ;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

In caso di nomina il sottoscritto si impegna a raggiungere una delle sedi di servizio prevista dall'art. 1 del bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ENPALS non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . . . . (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Coloro che abbiano superato il 40° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, da un cancelliere, ovvero da un funzionario competente a ricevere la domanda, per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'ENPALS, è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la direzione generale.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Patologia medica o chirurgica.

Prova orale

La prova orale verterà, oltre che sulla materia della prova scritta, sui seguenti argomenti:

1. — L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

A) Ordinamento istituzionale, con particolare riguardo al decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 16 luglio 1947, n. 708 — decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n 26 — legge 4 aprile 1952, n. 218 — legge 29 novembre 1952, n. 2388.

B) Organizzazione dell'ente:
Presidente;
Consiglio di amministrazione;
Comitato esecutivo;
Collegio sindacale;
Organizzazione centrale e periferica.

C) Le prestazioni dell'ente:
l'assistenza sanitaria: medico chirurgica, ostetrica, farmaceutica, ospedaliera, integrativa;
l'assistenza economica: indennità giornaliera di malattia, il sussidio straordinario, il sussidio funerario;
tutela fisica ed economica per le lavoratrici madri.

D) Assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti:
cenni generali; concessione delle pensioni, misura della pensione; requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia requisiti per il diritto alla pensione di invalidità, requisiti per il diritto alla pensione di invalidità, requisiti per il diritto alla pensioni di reversibilità e aventi diritto ad essa; insequestrabilità ed incedibilità delle pensioni; revoca della pensione di invalidità; indennità ai superstiti che non abbiano diritto alla pensione; convenzione fra l'INPS e l'ENPALS;
prevenzione e cura dell'invalidità;
ricorsi amministrativi;
azioni in sede contenziosa.

E) Altre forme di assicurazione per i lavoratori dello spettacolo:
assicurazione obbligatoria per la disoccupazione;
assicurazione obbligatoria contro la t.b.c., con particolare riguardo alla prassi da seguire in caso di malattia tubercolare; convenzione speciale con l'INPS;
assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla prassi da seguire in caso di infortunio sul lavoro;
assegni familiari.

2. — Altri istituti di previdenza ed enti preposti all'assicurazione malattia ed attività assistenziali; cenni sull'ordinamento e le prestazioni:
INAM, ENPAS, INADEL, ENPDEDP, Casse mutue lavoratori autonomi (Coltivatori diretti, commercianti, artigiani), Casse mutue marittime, ecc.;
INPS;
INAIL.

3. — Legislazione sanitaria:

A) Organizzazione sanitaria centrale e periferica dello Stato: ordinamento e attribuzioni:
il Ministero della sanità;
il medico provinciale;
l'ufficiale sanitario;
organi consultivi sanitari: Il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità; il Consiglio provinciale di sanità.

B) Assistenza sanitaria:
l'assistenza erogata dallo Stato;
l'assistenza erogata dalle provincie;
l'assistenza erogata dai comuni, con particolare riguardo all'istituto della cóndotta medica ed ostetrica;
l'assistenza ospedaliera, con particolare riguardo alle norme sui ricoveri d'urgenza;

C) Profilassi sanitaria nel campo delle malattie, con particolare riferimento a quelle infettive;

D) Educazione sanitaria della popolazione.

4. — Elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali:
la malattia dal punto di vista biologico, medico legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico; il referto medico; i concetti d'infermità, cronicità, convalescenza, post-malattia; la malattia post-traumatica; le malattie specifiche della vecchiaia; l'invalidità, l'inabilità, la incapacità al lavoro ed al guadagno e sua valutazione in rapporto al lavoro generico e specifico.

(2590)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Vista la legge 15 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, nella Marina, dell'Aeronautica, e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso dopo la nomina frequenteranno un corso applicativo della durata di 6 mesi superato il quale conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 127.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduata nelle 3 categorie:

1° Ottimo - 2° Buono - 3° Sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'aeronautica - Divisione 2ª concorsi, Sezione 1ª - 00100 Roma, non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonché il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere, indicando la lingua o le lingue prescelte (non più di due).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'aeronautica - Divisione 2ª concorsi - Sezione 1ª - 00100 Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in due prove orali obbligatorie e prove orali facoltative secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica con annessa prova orale di medicina di urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da scegliersi tra le seguenti: francese, inglese, tedesca, spagnola.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche, saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 00100 Roma, entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazioni conseguite presso cliniche o istituti della università (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civili (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorsi, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica coefficiente 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza coeff. 3;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso coefficiente 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

3 punti per i candidati classificati nella prima categoria « Ottimo »;

2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « Buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « Sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di 30 punti e valutati come segue:

da mezzo a cinque punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o istituti delle università ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

1 punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio — (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare — (per i sottufficiali e militari di truppa, compreso fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato né tale certificato né il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale, ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7 dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dalla amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente se, ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in servizio permanente o volontari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi 6, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1969
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 241

PROGRAMMI

E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE MEDICO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO.

Gli esami consisteranno:

Prove obbligatorie:

1) esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra 6 temi: 3 di patologia speciale medica e 3 di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo 8 ore, sotto la sorveglianza di 2 o più membri della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, e il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque relativi o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

2) Esami orali e teorico-pratici di clinica medica e clinica chirurgica:

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre allo esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di 30 minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi ed il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semeiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto, diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e dei mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardio-circolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica dei vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;
apparecchiature d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di ascessi e flemmoni superficiali;
lussazione delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici, modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N. B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica e teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

Prove facoltative:

1) esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

Modello di domanda
(carta bollata da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione — 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . .) appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . codice postale . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per

esami a n. . posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; vedovo con o senza prole), con diritto o meno degli aumenti dei limiti di età .(2) .,

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .,

di non aver riportato condanne penali (4) . . .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di . nell'anno accademico . . con la votazione di .,

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . .

. . ., li . . .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7) . .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza: Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere, da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(2632)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1969 su posti riservati a discipline tenute per incarico da almeno nove anni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con particolare riguardo agli articoli 1 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1969, con il quale sono stati ripartiti fra le varie facoltà universitarie i sedici posti di professore di ruolo istituiti e riservati, con effetto dall'anno accademico 1968-69, per discipline impartite continuativamente per incarico per almeno nove anni, dall'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le richieste di assegnazione dei posti di ruolo per la successiva apertura di concorso avanzate dalle facoltà interessate;

Sentita la sezione prima del consiglio superiore della pubblica istruzione, sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica degli insegnamenti di cui le facoltà hanno proposto l'apertura del concorso e tenuto conto della frequenza dei concorsi espletati negli ultimi nove anni per la materia medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di scienze politiche:
Diritto parlamentare: Università di Firenze.

Facoltà di economia e commercio:
Matematica generale: Università di Cagliari.

Facoltà di lettere e filosofia:
Sanscrito: Università di Bologna;
Filologia greca e latina: Università di Pisa;
Etnografia dell'Asia e dell'Africa: Istituto Orientale di Napoli.

Facoltà di medicina e chirurgia:
Fisica: Università di Cagliari;
Psicologia: Università di Siena;

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:
Idrobiologia e pescicoltura: Università di Messina;
Biologia generale: Università di Bologna;
Misure elettriche: Università di Cagliari;
Matematiche complementari: Università di Palermo;
Teoria dei campi: Università di Torino.

Facoltà di ingegneria:
Ingegneria sanitaria: Università di Napoli;
Litologia e geologia applicata: Politecnico di Torino.

Facoltà di architettura:
Progettazione artistica per l'industria: Università di Firenze.

Facoltà di medicina veterinaria:
Radiologia: Università di Milano.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I) entro il 31 maggio 1969.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 400 (allegato 1), e da inviare al Ministero *separatamente dalle pubblicazioni*, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di una copia delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica;

3) di un elenco, di tutti i documenti e, in duplice copia, delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi *dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.*

Entro lo stesso termine del 31 maggio 1969, i candidati devono far pervenire al Ministero una serie completa delle pubblicazioni allegandovi un elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che vengono effettivamente trasmesse.

I candidati sono, inoltre, tenuti a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (identica a quella inviata al Ministero entro il termine del 31 maggio 1969) con una copia del relativo elenco e una copia del « curriculum ».

Tali pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari, entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi costituite sulla base delle votazioni effettuate dai componenti collegi accademici.

Sui pacchi e sulle casse con cui viene rimessa la serie delle pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse pubblicazioni si riferiscono.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 31 maggio 1969, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 30 giugno 1969.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n 660.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 maggio 1969 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; ne saranno accettate, dopo il termine del 31 maggio 1969, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

I membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, *non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il termine del 31 maggio 1969 fissato dal bando dei concorsi a cattedre universitarie e indetti per l'anno 1969, ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945 n. 660.*

Ogni candidato, nel proprio interesse, e a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui trattasi, dovrà curare che su ciascuna pubblicazione, oltre al nome, cognome e indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso bandito cui si riferisce.

I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici di segreteria della Università, del Politecnico o dell'Istituto di istruzione superiore di appartenenza la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Il Ministero provvederà a restituire, appena possibile, la serie di pubblicazioni ricevute a suo tempo dai candidati e non sarà responsabile in alcun modo, delle serie di pubblicazioni trasmesse ai membri delle commissioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno compresi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 deve, invece, presentare *un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, con l'indicazione della qualifica rivestita e lo stipendio di cui è in godimento,* insieme all'estratto dell'atto di nascita, al certificato medico e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(Modello della domanda,
carta legale da L. 400) (Fac-simile)

Al Ministero della pubblica istruzione
- Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . . . via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1969.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in unica copia, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in unica copia, di tutti i documenti; ed elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . . . .

Indirizzo . . . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(2940)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.